

Decreto-legge recante “Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005”

(DI Cdm 28.01.2005)

Il presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182;

Visti gli articoli 3, comma 2, 20 e 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto l'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere, limitatamente all'anno 2005, l'anticipo del termine iniziale del periodo entro cui devono tenersi le elezioni dei presidenti delle Province, e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali., al fine di consentire l'eventuale abbinamento con le elezioni dei Presidenti e dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, nonché di proseguire il progetto di sperimentazione del conteggio informatizzato dello scrutinio avviato in occasione dell'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia del 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro per gli Affari regionali, per l'innovazione e le tecnologie, dell'Economia e delle Finanze:

Emana

Il seguente decreto-legge

Articolo 1

(Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2005)

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.
2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.
3. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

Articolo 2

(Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale)

1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui all'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle elezioni dei Consigli e dei Presidenti delle Giunte delle regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, la sperimentazione è effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle Regioni interessate alle elezioni, individuata, previa intesa dei Ministri dell'interno, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie con il Presidente della Giunta regionale.
 2. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal ministro dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo coordinamento, sentita la Regione interessata.
 3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, la sperimentazione è svolta, altresì, secondo le seguenti modalità:
 - a. un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani, che godono i diritti politici, effettua, in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle strutture all'uopo costituite. L'esito delle rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione;
 - b. il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si verificano difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, è tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
-
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali.
 2. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di far fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. E' applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articoli, compreso il compenso da attribuire ai membri della Commissione di cui al comma 4 e agli operatori informatici di cui al comma 3, lettera a) pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. IL presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

IL presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.